



TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. [redacted] 2015 promossa da:
L. G. (C.F. [redacted]),

ATTOR-OPPONENTE

contro

AVV. [redacted] quale custode giudiziario nominato nella
procedura esecutiva [redacted] 08 r.e.

CONVENUTO-OPPOSTO

Il Giudice Claudia Dal Martello, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23 aprile 2015 in ordine all'istanza di sospensione, che, come chiarito in udienza deve considerarsi correlata all'opposizione ex art. 615 c.p.c. a titolo esecutivo (ordine di liberazione) e precetto (palesandosi l'inammissibilità in questa sede dell'istanza di sospensione della procedura esecutiva a monte ex art. 624 c.p.c., in ragione dell'inammissibilità, già rilevata dal G.E. nell'ordinanza 26/267 gennaio 2015, doc. 8 parte opponente);

OSSERVA

Ai fini del decidere in ordine alla predetta istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordine di liberazione, in data 30 gennaio 2015 è necessario operare una valutazione pronostica della fondatezza dell'opposizione, sia pure sulla scorta dello stato degli atti.

Nel caso di specie tale valutazione è allo stato negativa. Ciò è a dirsi in ragione delle argomentazioni, che si condividono, di cui all'interpretazione giurisprudenziale che ritiene non opponibile al creditore ipotecario (con ipoteca iscritta antecedentemente) il provvedimento di assegnazione della casa familiare, quand'anche trascritto prima del pignoramento.

Invero, recentemente la Suprema Corte (Sez. 3, Sentenza n. 15885 del 2014), a prescindere da considerazioni inerenti all'applicabilità o meno nel caso di specie dell'art. 2812 c.c., rileva la considerazione prevalente ed assorbente della coincidenza nella persona dell'assegnataria della casafamiliare anche della qualifica di debitrice esecutata (cosa che è nel caso di specie).

Tanto basta a rigettare l'istanza di sospensione, assorbita ogni valutazione sul *fumus boni iuris*.

Giova peraltro evidenziare che, in ordine ai diversi orientamenti in ordine all'applicabilità o meno del disposto di cui all'art. 2812 c.c. anche in caso di assegnazione della casa familiare, si aderisce all'interpretazione secondo cui non può attribuirsi all'assegnatario (che, lo si ribadisce, nel caso di

specie è uno degli esecutati) un bene privo (sia pure *ad tempus*) di quei gravami che sullo stesso bene sussistevano prima dell'assegnazione medesima.

P.Q.M.

Rigetta l'istanza di sospensione dell'ordine di liberazione.
Si comunichi.

Verona, 23 aprile 2015

Il Giudice
dott. Claudia Dal Martello

Ex Parte Creditore